



COMUNE DI SALESTRO SICULIO
(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 27 Reg.

Del 28/12/2025

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024.

L'anno duemilaventicinque il giorno Venticinque del mese di Dicembre alle ore 10:32 e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 13 del 22/12/2025, si svolge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, la seduta del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	A	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	P
Saccà Giovanni	P	Cannavò Nunziata	P
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	P		
Assegnati: 10	Presenti: 8	Assenti: 1	

E' presente il Sindaco.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 7 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Rosaria Miano.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Longo, Saccà, Triolo.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n. 142, recapito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: Favorevole
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: Favorevole
- Il Revisore dei Conti, parere: Favorevole

Presenti: n. 8 (Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Saccà Giovanni, Bartorilla Roberto, Triolo Maria Cristina, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

Presente il Sindaco

Il Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g. e dà lettura della proposta di deliberazione *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell' art. 20 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024."*

Entra il Vice Sindaco (ore 10:48)

Il Sindaco rileva che si tratta di un adempimento obbligatorio e che le partecipazioni dell'Ente sono state elencate nella delibera; precisa che la più importante è quella relativa alla SRR che gestisce l'ambito dei rifiuti anche nei comuni limitrofi. Rileva che le altre società cui aderisce l'Ente hanno un 'importanza limitata o residuale come nel caso dell'ATO in liquidazione che si sta adoperando per chiudere la massa debitoria.

Il Cons. Riggio, con riferimento alle società che risultano cessate dalla visura camerale, chiede se la chiusura delle stesse comporta conseguenze per l'Ente in termini di debiti o crediti, utili, dividendi. Per tale motivo, ritiene necessario il parere dell'Organo di Revisione.

Il Sindaco rappresenta che non risultano debiti nei confronti delle società cessate. Precisa che l'unico debito è nei confronti dell'ATO anche perché le spese di gestione che la società continua a sostenere non consentono di chiudere. Rappresenta che l'ATO sta cercando di recuperare una parte del debito soprattutto dagli enti più grandi anche con accordi transattivi. Il comune di Sant'Alessio deve ancora circa € 150.000,00, ma per pagare si aspetta la definizione dell'ammontare del debito da parte dell'Autorità.

Il Presidente, preso atto che il Revisore ha inviato il parere tramite pec, propone di sospendere la seduta per quindici minuti al fine di poterlo stampare.

Si procede quindi alla votazione della predetta proposta di sospensione; la votazione, effettuata in forma palese e per alzata di mano, riporta il seguente esito:

Favorevoli: n. 5 (Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Saccà Giovanni, Bartorilla Roberto)

- Contrari: 0

- Astenuti: n. 3 (Triolo Maria Cristina, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

Approvata a maggioranza la superiore proposta, alle ore 10:52 la seduta viene sospesa per quindici minuti.

I lavori riprendono alle ore 11:08

Presenti: n. 8 (Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Saccà Giovanni, Bartorilla Roberto, Triolo Maria Cristina, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

Presente il Sindaco

Il Presidente dà lettura della parte conclusiva del parere reso dal Revisore Unico dei Conti.

La Cons. Cannavò chiede che venga messo a verbale che il parere consegnato ai consiglieri è privo di protocollo, e, pertanto, si tratta di una semplice copia. Rileva che gli atti di consiglio vanno collazionati e presentati per bene.

Il Presidente fa presente che il parere è stato acquisito tramite pec che verrà allegata al parere.

Il Sindaco precisa che è la norma a prevedere la validità della pec, a prescindere dalla protocollazione, tant'è che, nei casi di partecipazione a procedure di gara, ai fini del rispetto dei termini per l'ammissione delle ditte, rileva la data e l'orario di arrivo della pec, la quale viene, comunque, protocollata automaticamente.

Il Cons. Riggio ricorda che la pec è una modalità di invio e il parere del Revisore, in questo caso, costituisce un allegato a una pec; precisa che la pec rappresenta la busta che contiene un allegato. Ritiene che, in mancanza di protocollazione, l'allegato potrebbe essere sostituito. Rileva che il parere è firmato digitalmente e, per questo, può essere accettato, ma ribadisce che, trattandosi di un allegato a una busta, deve essere protocollato.

Il Presidente del Consiglio dà lettura della ricevuta di avvenuta consegna della pec e, nello specifico, la parte in cui la posta certificata relativa alla trasmissione del parere risulta essere stata protocollata con n. 13615 del 28.12.2025.

Il Segretario Comunale precisa che la registrazione nel protocollo di una pec avviene automaticamente dal sistema e che, comunque, l'allegato non può essere modificato.

La Cons. Cannavò comunica di avere interrogato in proposito google e di avere avuto la conferma che la protocollazione di una pec è obbligatoria per enti locali e gli atti in entrata, di rilevanza giuridica, comprese le pec, devono essere registrati nel protocollo informatico.

La Cons. Triolo precisa che l'intervento del gruppo di minoranza non si riferisce specificamente al parere del revisore, ma vuole sottolineare che gli atti, al momento del consiglio, non sono mai in ordine o perché mancano documenti o perché ci sono errori.

Esaurita la discussione, si procede alla votazione della proposta di deliberazione: *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024"*

La votazione, effettuata in forma palese e per alzata di mano, riporta il seguente esito:

Favorevoli: n. 5 (Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Saccà Giovanni, Bartorilla Roberto)

- Contrari: 0

- Astenuti: n. 3 (Triolo Maria Cristina, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024"*

Visto l'esito della votazione come sopra riportata;

DELIBERA

di approvare a maggioranza la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024"*

Il Presidente poni ai voti l'immediata esecutività

La votazione, in forma palese e per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Favorevoli: n. 5 (Longo Elisabetta, Isaja Dario, Ferlito Natale, Saccà Giovanni, Bartorilla Roberto)

- Contrari: 0
- Astenuti: n. 3 (Triolo Maria Cristina, Cannavò Nunziata, Riggio Giuseppe Luca)

DELIBERA

Di approvare a maggioranza l'immediata eseguibilità della presente delibera.

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentasti per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati.



COMUNE DI SALE SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Atto Istruttorio da sottoporre al Consiglio Comunale

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024.

Premesso che:

- l'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.) – prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*;
- ove ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. (art. 20, comma 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2 impone la dismissione:
 - a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare
 - a) per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - b) il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (artt. 20, comma 2, lett d) e 26, comma 12-quinquies del T.U.);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra, adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11 agosto 2014 e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. e alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del citato D.Lgs. 175/2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esterna finalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta

- con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del T.U.;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
 3. previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, comma 12 quater TUSP);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TUSP;

Ritenuto, pertanto, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, entro i limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
2. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
5. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
6. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliario, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Alessio Siculo, fermo restando che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in houseproviding, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Considerato che l'art. 24 del TUSP ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2023, con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 23.12.2024;

Preso atto che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2016" (art. 1, comma 612, della Legge 190/2014);

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 TUSP;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Atteso che, come delineato all'articolo 1, comma 1, le disposizioni dello stesso Testo Unico, si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);

Dato atto che

- il Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. - in liquidazione, partecipata da questo Comune con quota 0,15%, risulta cancellata d'ufficio dalla CCIAA ai sensi dell'art. 2490 c.c. in data 17.12.2024, come da visura ordinaria Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

- La società Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione, partecipata da questo Comune con quota 0,22%, risulta cancellata d'ufficio dalla CCIAA ai sensi dell'art. 2490 c.c. in data 17.12.2024, come da visura ordinaria Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
- Che, dagli atti, il comune di Sant'Alessio Siculo non risulta detenere partecipazioni dirette nell'ambito del GAL Etna Società Consortile a responsabilità limitata;

Precisato che, a seguito delle intervenute cessazioni delle società prima indicate, alla data del 31.12.2024 il comune di Sant'Alessio Siculo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- 1) Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana società consortile per azione – sigla: S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortili per azioni: quota partecipazione 0,31%;
- 2) Taormina – Peloritani, terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l: quota partecipazione 1,92%;
- 3) Peloritani s.p.a in liquidazione: quota partecipazione 5,05%;
- 4) Ato Me 4 S.p.a – in liquidazione: quota partecipazione 1,62%;

Dato atto che con note prot. nn.11448, 11450, 11449, 11446, 11451, 11452, del 05/11/2025 l'ente ha chiesto alle società sopra indicate di trasmettere la documentazione utile ai fini della presente rilevazione;

Che hanno riscontrato sole le seguenti società

- S.R.R. Messina Area Metropolitana, società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (prot. n. 11363 del 03/11/2025);
- Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza SCARL (prot. n. 12461 del 01/12/2025);
- Peloritani SPA in liquidazione (prot. n. 12492 del 01/12/2025).

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18. Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 – “partecipazione dell'ente locale a società di capitali” – ed art. 10 TUSP;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e smi, nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP);

Visto il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267,

Visto il 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 8 giugno 1990, recepita con la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

1. **Di approvare** quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di Dare atto** delle cessazioni di seguito indicate:
 - il Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. - in liquidazione, partecipata da questo Comune con quota 0,15%, risulta cancellata d'ufficio dalla CCIAA ai sensi dell'art. 2490 c.c. in data 17.12.2024, come da visura ordinaria Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
 - La società Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione, partecipata da questo Comune con quota 0,22%, risulta cancellata d'ufficio dalla CCIAA ai sensi dell'art. 2490 c.c. in data 17.12.2024, come da visura ordinaria Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
 - Che, dagli atti, il comune di Sant'Alessio Siculo non risulta detenere partecipazioni dirette nell'ambito del GAL Etna Società Consortile a responsabilità limitata.
3. **Di approvare** la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2024, dando atto che rispetto all'assetto delle partecipazioni sono intervenute le modificazioni di cui al precedente p. 2
4. **Di dare atto** che il Comune di Sant'Alessio Siculo detiene le seguenti quote in società in liquidazione:
 - Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana società consortile per azione – sigla: S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortili per azioni: quota partecipazione 0,31%;
 - Taormina – Peloritani, terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l: quota partecipazione 1,92%;
 - Peloritani s.p.a in liquidazione: quota partecipazione 5,05%;
 - Ato Me 4 S.p.a – in liquidazione: quota partecipazione 1,62%;
5. **Di non rilevare** dalla suddetta ricognizione la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..
6. **Di richiedere** il parere di competenza al Revisore Unico dei Conti.
7. **Di presentare** la presente ricognizione al Consiglio Comunale per la relativa approvazione ex art. 20, comma 1, d. lgs. n. 175/2016.
8. **Di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12, comma 4, l.r. n. 44/1991, il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.



PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLÉ

Li 16/12/2015



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott. Domenico Aliberti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLÉ

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 16/12/2015



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Verbale N. 23 del 27.12.2025

IL REVISORE DEI CONTI

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di dicembre la Dott.ssa Crocifissa Parrinello, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Alessio Siculo, dopo aver esaminato la proposta di delibera del Consiglio Comunale, ricevuta tramite pec, ed avente il seguente oggetto:

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2024.”

Esprime il parere di propria competenza che qui si riporta in allegato.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Crocifissa Parrinello
(firmato digitalmente)



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di **Riconoscenza periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art.20 D. Lgs. 19.08.2016 N. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 N.100.**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Premesso che

l'Ente ha richiesto parere sulla proposta di deliberazione del C.C. avente il seguente oggetto:

"Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i. – Riconoscenza partecipazioni possedute al 31.12.2024."

Esaminata la proposta di delibera indicata in premessa.

Visto quanto disposto dal D.Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 Agosto 2015 n. 124 che costituisce il Nuovo testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, n.100 (c.d. "Decreto correttivo");

Rilevato che l'articolo 20 del richiamato D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, (Tusp), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Visto l'art.4, in particolare i commi 1 e 2, del T.U.S.P che recitano:

- Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività così come si evince dalla proposta di deliberazione;

Atteso che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024.

Preso atto dell'esito della ricognizione ordinaria effettuata nel corrente anno 2025 dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Domenico Aliberti, relativamente alle partecipazioni possedute al 31/12/2024;

Vista la proposta di deliberazione del C.C. e la documentazione allegata tra cui la Del. di G.M. n. 174 del 12.12.2025 da cui risulta che l'Ente attualmente detiene le seguenti partecipazioni:

1. S.R.R. Messina Area Metropolitana società consortile per azioni: quota partecipazione 0,31%. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;
2. Taormina – Peloritani, terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l: quota partecipazione 1,92%;
3. Peloritani s.p.a in liquidazione: quota partecipazione 5,05%;
4. Ato Me 4 S.p.a – in liquidazione: quota partecipazione 1,62%;

Preso atto che

- l'ente non detiene partecipazioni indirette;
- non sussistono presupposti né motivazioni per provvedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni dirette detenute dall'Ente al 31.12.2024 nelle anzidette società;
- che non sono state individuate partecipazioni da razionalizzare, aggregare e da porre in liquidazione.

Tenuto conto che l'Ente non motiva il mantenimento delle partecipate ma che valgono le seguenti considerazioni:

- Che le società di cui ai punti 1 e 4 sono obbligatorie per legge;
- Che le società ATO ME 4 S.P.A e Peloritani s.p.a attualmente si trovano in liquidazione, pertanto, il processo di estinzione delle stesse è già in corso.

Considerato che

- L'Ente non ha predisposto la relazione tecnica ma sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata redatte dall'Ente sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento del Tesoro e contenenti le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune di Sant'Alessio Siculo;
- che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;
- che, dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione;

– che, rispetto al Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni 2023, sono intervenute le seguenti variazioni alla data del 31.12.2024:

- il Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. - in liquidazione, partecipata con quota 0,15%, risulta cancellata d'ufficio dalla CCIAA ai sensi dell'art. 2490 c.c. in data 17.12.2024, come da visura ordinaria Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
 - La società Sviluppo Taormina Etna s.r.l. in liquidazione, partecipata con quota 0,22%, risulta cancellata d'ufficio dalla CCIAA ai sensi dell'art. 2490 c.c. in data 17.12.2024, come da visura ordinaria Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
 - Che, dagli atti, il comune di Sant'Alessio Siculo non risulta detenere partecipazioni dirette nell'ambito del GAL Etna Società Consortile a responsabilità limitata.
- che, pertanto, viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 per il mantenimento delle società stesse.

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica, rilasciati in data 16.12.2025, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla Ricognizione periodica, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, delle partecipazioni possedute dal Comune di Sant'Alessio Siculo alla data del 31/12/2024.

Invita l'Ente a:

- **Monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **Verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **Vigilare con la massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **Inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti** e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Sommantino, 27.12.2025

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Crocifissa Parrinello
(firmato digitalmente)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


L'Assessore Anziano

F.to Riolo



Il Presidente

F.to Ferrillo



Il Segretario Comunale

Miano

È copia conforme all'originale per uso amministrativo, li

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c. le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno

ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal

al

il

L'Addetto

F.to

Il Segretario Comunale

F.to

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Ai capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____ il _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

li 28-12-2025

F.to Il Segretario Comunale

Miano

